

REGOLAMENTO DEI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ipotesi non disciplinate dal presente Regolamento.
- Art. 4 - Tipologie di vendita ed attività consentite
- Art. 5 - Caratteristiche
- Art. 6 - Dimensioni e criteri di collocazione
- Art. 7 - Piano delle localizzazioni dei chioschi
- Art. 8 - Bando pubblico per concessioni
- Art. 9 - Titoli richiesti per l'installazione e per l'esercizio dell'attività nei chioschi
- Art. 10 - Occupazione temporanea di suolo pubblico
- Art. 11 - Subingresso
- Art. 12 - Obblighi del concessionario
- Art. 13 – Decadenza - ordine di cessazione dello svolgimento dell'attività
- Art. 14 - Divieti e vigilanza
- Art.15 - Chioschi preesistenti all'emanazione del presente Regolamento – norme transitorie
- Art. 16 - Trasferimento di sede dei chioschi
- Art. 17 - Modalità di vendita nei chioschi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici
- Art. 18 - Osservatorio sull'attuazione del Regolamento
- Art. 19 – Rinvio e abrogazioni
- Art. 20 - Entrata in vigore

Allegato tecnico n. 1 – compatibilità urbanistica - contenente l'attuale disciplina urbanistica vigente all'atto dell'emanazione del presente Regolamento.

Allegato tecnico n. 2 - divisione in aree del territorio cittadino - contenente la distinzione in Aree del territorio cittadino.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione dei chioschi sul suolo pubblico del Comune di Napoli.
2. Il Regolamento intende armonizzare l'esercizio delle attività commerciali mediante l'utilizzo dei chioschi con il decoro, la bellezza e l'armonia del contesto urbano circostante valorizzando l'ambiente, il paesaggio, i beni architettonici ed il patrimonio monumentale della città di Napoli.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento valgono le definizioni che seguono.
2. Per “**chiosco**” si intende un manufatto leggero, di dimensioni contenute, anche prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi installato a seguito di atto di concessione di suolo pubblico e di permesso per costruire, rilasciati dall'Amministrazione comunale, le cui caratteristiche saranno specificatamente previste dal Piano di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. Per “**suolo pubblico**” si intende, nel rispetto del Piano Regolatore vigente, il suolo pubblico appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, sul quale si verificano le condizioni di compatibilità urbanistica, di cui alle specificazioni dell'allegato tecnico al presente Regolamento, nel quale è riportata l'attuale disciplina urbanistica vigente.
4. Per “**occupazione di aree esterne**” si intende l'occupazione del suolo pubblico di aree limitrofe al chiosco nei limiti di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.
5. Per “**stagione**” si intende un periodo di tempo, pari a centoventi giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 3 - Ipotesi non disciplinate dal presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) Relativamente alle caratteristiche, dimensioni, criteri di collocazione e, in particolare, al Piano di localizzazione di cui agli art. 5, 6 e 7 del presente Regolamento, i chioschi di proprietà comunale costruiti e posizionati sulle strade o sulle piazze cittadine in base a specifici interventi e/o progetti di sistemazione urbanistica, approvati dal Comune nell'ambito

della relativa programmazione e progettazione, fatta salva l'applicazione delle restanti norme in quanto compatibili.

b) il negozio mobile, termine con il quale si intende indicare un veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.

Art. 4 - Tipologie di vendita e attività consentite

1. Le attività che possono essere svolte in chioschi sono:

a) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande. Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita di tali prodotti e la possibilità per gli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con assistenza del servizio ai tavoli nel rispetto del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico.

b) vendita e consumo di frutta e verdura;

c) vendita di piante e fiori;

d) vendita di libri;

e) vendita di quotidiani e periodici;

f) vendita di gelati;

g) vendita di gadget e souvenir ed oggetti di piccolo artigianato;

h) piccole attività culturali, artigianali e/o artistiche improntate alla sostenibilità condotte da giovani;

i) info-point e offerta di itinerari in lingua, servizi ai visitatori.

2. Fino alla data di approvazione del Piano previsto dall'art. 7 del presente regolamento, i chioschi adibiti alla vendita di quotidiani e periodici presenti sul territorio potranno esercitare in promiscuità con la vendita degli stessi anche la somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante distributori automatici o una delle tipologie di vendita previste dalla lettera c,d,g del comma 1 del presente articolo, presentando al Servizio competente SCIA. In tal caso i chioschi adibiti alla vendita di quotidiani e periodici devono dedicare alla vendita di quotidiani e periodici almeno il 60% dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata e non potranno chiedere concessione di suolo pubblico per tavoli e sedie. Negli stessi è, altresì, consentito il servizio di pagamento a mezzo internet e la trasmissione di fax e servizi similari.

3. La vendita di prodotti alimentari va svolta nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

4. E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, per i generi strettamente connessi alle attività sopra elencate.

Art. 5 - Caratteristiche

1. La struttura del manufatto è da eseguire in muratura, in carpenteria metallica e/o in legno nel rispetto della normativa prevista a tutela della sicurezza pubblica.

2. Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali e nel rispetto del contesto ambientale in cui è inserito.

3. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi sono individuate nel Piano previsto dall'art. 7 del presente Regolamento e devono essere riportabili ai sotto indicati criteri:

a) gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) devono essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco. Eventuali sistemi di aerazione e di eliminazione dei fumi devono essere inseriti armonicamente nella copertura;

b) gli impianti tecnologici, le tende esterne, le insegne e le scritte pubblicitarie devono essere:

b 1) previste già in fase di progetto;

b 2) organicamente inserite nella struttura del chiosco;

b 3) espressamente autorizzate dal Comune nel rispetto delle normative vigenti;

b 4) eseguiti a norma di legge i relativi lavori.

c) le tende da sole devono essere retrattili, di tessuto impermeabile ed ignifugo, devono coordinarsi armonicamente con il chiosco ed essere, preferibilmente, di colore dominante grigio ghiaccio. La sporgenza massima e l'altezza minima sottobanda dal suolo sono individuate nel Piano previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.

4. È vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'esercizio commerciale, a pena di decadenza della concessione, salvo la pubblicità istituzionale prevista nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 6 - Dimensioni e criteri di collocazione

1. I chioschi, a seguito della predisposizione di un Piano previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, devono essere collocati sul territorio comunale nel rispetto di ogni vincolo (paesagistico, ambientale, archeologico, idrogeologico o altro) e nel rispetto della disciplina urbanistica vigente. Nell'allegato tecnico n.1 al presente Regolamento sono riportate le condizioni di compatibilità urbanistica all'atto dell'emanazione del presente Regolamento.

2. Considerata la complessità del tessuto urbano della città, i diversi valori ambientali, architettonici, urbanistici, storici e culturali degli spazi pubblici, ai fini della disciplina del presente Regolamento sono individuate due Aree territoriali di collocazione dei chioschi specificatamente indicate nell'allegato tecnico n. 2 al presente regolamento:

Area A: coincidente con l'area classificata Patrimonio Mondiale UNESCO (World heritage) e con l'area Buffer

Area B: area Urbana (le zone non incluse nell'area A).

Nella Area A i chioschi possono avere una superficie massima di 15 mq compreso il servizio igienico per l'operatore. L'altezza non deve essere inferiore a mq 2,50.

Nella Area B i chioschi possono avere una superficie massima di 30 mq compreso il servizio igienico per l'operatore. L'altezza non deve essere inferiore a mq 2,50.

3. La collocazione dei chioschi deve avvenire nel rispetto della tutela dei beni storici artistici ed ambientali. Per il posizionamento dei chioschi sono vietate le collocazioni che contrastino con gli aspetti di decoro dello spazio urbano, di sicurezza, di igiene e di pubblico interesse. Per il posizionamento, salva la previsione dei piani urbanistici e quelli di settore, devono essere comunque rispettate le distanze previste dall'art. 873 del Codice Civile.

4. I chioschi devono rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Con particolare riferimento ai chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, con ingresso dall'esterno del chiosco, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 e 10 del presente Regolamento.

Art. 7 – Piano delle localizzazioni dei chioschi

1. La localizzazione, la struttura, la dimensione e la tipologia di attività commerciale esercitabile nei chioschi sul territorio comunale dovrà essere predisposta con uno specifico Piano, definito d'intesa con le competenti Soprintendenze, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale entro il 30 giugno 2015.

2. Il predetto Piano sarà predisposto dai competenti servizi sulla base dei seguenti criteri generali:

a) previsione di un numero di chioschi sul territorio comunale almeno pari all'attuale numero, prevedendo un incremento nell'AREA B di cui all'art. 6 del presente Regolamento,

- b) individuazione di spazi cittadini ove inserire i chioschi in funzione della vocazione e della destinazione delle zone interessate in modo da coniugare le esigenze del centro e della periferia con lo sviluppo economico delle attività commerciali ed in modo da non danneggiare le attività economiche già esistenti;
- c) definizione delle caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi fornendo una tipologia di chiosco per il centro storico;
- d) redazione di una mappatura che consenta una precisa individuazione territoriale dei chioschi prevedendone la numerazione.
- e) individuazione di zone del territorio comunale in cui, in alcune stagioni, è possibile collocare chioschi su suolo pubblico con specificazione dell'attività di vendita esercitabile.

3. Lo studio propedeutico alla realizzazione del Piano verrà effettuato rispettando la storica presenza dei chioschi sul territorio attraverso le fotografie aeree.

4. Il Piano può prevedere spostamenti dei chioschi esistenti sul territorio cittadino per esigenze di tutela della sicurezza pubblica, del paesaggio e del patrimonio storico artistico e per motivi contingenti di pubblico interesse.

Art. 8 - Bando pubblico per concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività economica in chioschi, verranno assegnate a seguito di bando pubblico, redatto dal Servizio competente, sulla base del Piano previsto dal comma 1 del precedente articolo.

1 bis. Nelle more dell'approvazione del "Piano delle localizzazioni dei chioschi" di cui al precedente art. 7 e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, previa localizzazione da individuarsi con delibera di Giunta, sarà emanato, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2) e 3) del presente articolo apposito bando pubblico per l'assegnazione di un numero non inferiore a 15 concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività economica in chioschi da espletarsi nella zona denominata "area B", di cui al comma 2 dell'art.6, mantenendo ferme le caratteristiche di cui ai precedenti art. 5) e 6).

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi hanno durata decennale.

3. Il bando pubblico, al fine di tutelare la concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta

prevede che non sia possibile l'aggiudicazione allo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) di più di due aree per l'istallazione di chioschi nell'ambito del medesimo settore merceologico.

4. I titoli concessori rilasciati e/o rinnovati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la scadenza non sia stata espressamente indicata, si intendono rilasciati e/o rinnovati per una durata decennale a decorrere dalla data dell'ultimo rilascio/rinnovo e comunque scadono non oltre il 4 luglio 2017.

5. le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per l'istallazione di chioschi di cui all'art. 7, comma 2 *lett. e*, verranno assegnate a seguito di bando pubblico, redatto dal Servizio competente, sulla base del Piano di localizzazione dei chioschi.

Art. 9 - Titoli richiesti per l'installazione e per l'esercizio dell'attività nei chioschi.

1. Le nuove installazioni per chioschi, nonché il rinnovo di titoli concessori e abilitativi degli interventi, sono ammesse solo qualora previste da appositi bandi pubblici per l'assegnazione delle relative aree nel rispetto del Piano previsto dall'art. 7, comma 1.

2. I titoli ed i requisiti per l'assegnazione di suolo pubblico per l'istallazione di chioschi saranno puntualmente indicati nel bando di gara.

3. Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto l'attività nel chiosco, nella stessa area messa a bando, purché il concessionario uscente, nel termine di scadenza di presentazione dell'istanza per l'avviso pubblico, sia in regola con il pagamento dei canoni Cosap.

4. Costituisce, altresì, titolo preferenziale l'aver svolto l'attività nel chiosco, anche nel caso in cui lo stesso sia stato delocalizzato a seguito dell'approvazione del Piano, purché il concessionario uscente, nel termine di scadenza di presentazione dell'istanza per l'avviso pubblico, sia in regola con il pagamento dei canoni Cosap.

5. Nel caso in cui al bando partecipi sia il concessionario originario sia il soggetto ai cui sia stato volturato il titolo, per fitto o comodato, sarà preferito nell'aggiudicazione il titolare originario della concessione.

6. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al bando di gara citato, pena la decadenza dal diritto, l'assegnatario deve presentare istanza per il rilascio della concessione di suolo pubblico e

del permesso per costruire.

7. All'istanza vanno allegati gli atti ed i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale (elaborati grafici in tavola unica, relazione tecnica descrittiva, documentazione fotografica, asseverazione del tecnico incaricato, ecc.).

8. L'Amministrazione, previa sospensione del procedimento, si riserva di richiedere ulteriori documenti in considerazione dell'eventuale peculiare natura dell'intervento e della normativa specifica di settore in materia di norme di sicurezza, di antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie nonché dalle disposizioni in materia di beni culturali e paesaggistici.

9. L'Amministrazione entro novanta giorni rilascia la concessione di suolo pubblico decennale ed il permesso per costruire a seguito dei quali l'assegnatario presenta SCIA per l'esercizio dell'attività, secondo le modalità telematiche della piattaforma SUAP.

10. L'assegnatario è obbligato a prestare idonea garanzia fideiussoria, il cui importo sarà definito nel bando, a copertura dei costi della rimozione del chiosco e ripristino del suolo.

11. La ditta intestataria della concessione decennale di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco.

Art. 10 – Occupazione temporanea di suolo pubblico

1. Le occupazioni di suolo di aree esterne alla struttura potranno essere concesse per tavoli, sedie e panchetti mobili per l'esposizione della merce.

2. Le predette occupazioni saranno concesse dal Servizio competente, purché sia garantito il rispetto delle norme del codice della strada e dei regolamenti dell'ente, e, comunque non possono essere superiori a 20 mq in area A ed a 30 mq in area B.

3. La concessione di suolo pubblico per l'occupazione di aree esterne alla struttura è rilasciata dai competenti Servizi del Comune di Napoli ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone Cosap e per l'occupazione di suolo antistante ai pubblici esercizi vigenti, ai quali si rinvia per la normativa specifica.

Art. 11 – Subingresso

1. La concessione di suolo pubblico ed il permesso per costruire è rilasciato all'assegnatario o a chi abbia titolo per riceverlo.

2. Fatto salvo quanto sopra, le modalità di subingresso

sono disciplinate dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Cosap al quale si rinvia integralmente

3. La voltura è comunque subordinata all'esito dei controlli previsti dalle normative vigenti.

Art. 12 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.). Il concessionario è altresì tenuto al rispetto della regolarità tributaria nei confronti dell'ente (programma 100).

2. Il concessionario è tenuto al pagamento di tutti gli oneri che derivano dall'occupazione, nonché del contributo di costruzione ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPR n. 380/'01.

3. Gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico sono determinati in funzione delle tariffe di occupazione di suolo pubblico vigenti ed indicate al vigente Regolamento per l'applicazione del canone COSAP.

4. Il concessionario all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature.

5. Allo scadere della concessione il concessionario:

a) dovrà, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, provvedere alla rimozione della struttura;

b) avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, provvedendo al ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e di tutte le modifiche apportate ai marciapiedi e banchine, conseguenti al collocamento dei manufatti in questione.

6. In caso di omissione di quanto previsto nel comma precedente, le opere saranno eseguite dal Comune di Napoli e la relativa spesa è addebitata al concessionario, previo incameramento della cauzione fideiussoria all'uopo stipulata-

7. In riferimento alla gestione dei rifiuti è fatto obbligo ai concessionari di garantire, nello spazio di esercizio dell'attività, la raccolta differenziata degli stessi e di garantire la pulizia delle aree di pertinenza.

Art. 13 – Decadenza - ordine di cessazione dello svolgimento dell'attività

1. La concessione di suolo pubblico decade di diritto,

qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione ovvero gli obblighi di cui all'art. 12, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali ed in particolare quanto previsto all'uopo nel Regolamento per l'applicazione del canone COSAP.

2. La decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata e resta comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione.

4. In caso di decadenza dalla concessione di suolo pubblico il Servizio Polizia Amministrativa ordinerà la cessazione dell'attività nel chiosco.

5. Viene, altresì, dichiarata la decadenza della concessione ed ordinata la cessazione dell'attività:

a) quando l'esercente dell'attività perda i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/10;

b) nel caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

c) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'occupazione di suolo e del permesso per costruire, salvo la facoltà del Comune di concedere ulteriori 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare.

d) nel caso di mancata utilizzazione dell'area concessa per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza.

e) qualora l'area sia stata concessa per un uso stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si provvederà all'ordine di cessazione dell'attività è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/3) previsto;

f) il chiosco abbia subito modificazioni rispetto al progetto assentito;

g) l'omessa manutenzione del chiosco che comporti uno stato di degrado con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari ed estetici, di sicurezza, vivibilità ed accessibilità;

h) l'occupazione abusiva del suolo pubblico con l'installazione di accessori e arredi fissi o mobili, con l'esposizione di merci o mezzi pubblicitari;

i) nel caso di rinuncia da parte del titolare.

4. L'ordine di cessazione dell'attività conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

Art. 14 – Divieti e vigilanza

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica all'occupazione del suolo, al chiosco installato e all'attività commerciale se non espressamente autorizzate o segnalate secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

2. Al fine di assicurare la rispondenza alle modalità operative previste dalla presente disciplina, il Servizio Autonomo di Polizia Locale in collaborazione con i Servizi competenti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, svolge le funzioni di controllo, accertamento e verifica in merito all'occupazione del suolo pubblico, all'installazione del chiosco e all'esercizio dell'attività commerciale assentita con i titoli rilasciati dall'Amministrazione. Tali controlli, accertamenti e verifiche sono effettuati, periodicamente, in corso d'opera per l'intervento di installazione e durante l'esercizio dell'attività commerciale svolta.

3. Il servizio competente al rilascio dell'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei chioschi ha la possibilità di accedere alla Banca dati COSAP per verificare il regolare pagamento del canone COSAP da parte dei concessionari.

Art. 15 - Chioschi preesistenti all'emanazione del presente regolamento – norme transitorie

1. Sono fatte salve, fino alla scadenza del termine indicato nell'atto concessorio, le occupazioni di suolo pubblico, ancorché di dimensioni superiori a 5 mq, rilasciate sino alla data di approvazione del presente Regolamento con specifico provvedimento di concessione di suolo pubblico qualora:

- a) il manufatto, pur in assenza di idoneo titolo edilizio, a seguito di verifica tecnica, non sia stato ampliato rispetto a quanto indicato nell'atto di concessione di suolo pubblico;
- b) il manufatto sia in regola con i limiti imposti dal codice della strada;

In ogni caso il concessionario dovrà essere in regola negli ultimi cinque anni con il pagamento della Cosap, anche attraverso forme di rateizzazione come previsto dal Regolamento COSAP delle somme dovute, garantite da apposita polizza fidejussoria.

2. I titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dall'Amministrazione comunale per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi, ancorché definiti “regolarizzazione del chiosco”, e non aventi termine di scadenza, si intendono comunque rilasciati con scadenza decennale dalla data di rilascio.

3. I titolari di chioschi esistenti sul territorio cittadino, che siano in regola con il pagamento del canone nei limiti della prescrizione quinquennale del credito, che non siano in regola con i limiti imposti dal codice della strada e del regolamento viario dell'Ente devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, istanza di delocalizzazione rispettando la procedura prevista dall'art. 9 del presente Regolamento.

4. Nel caso di mancata attivazione da parte del titolare dell'occupazione di suolo pubblico della procedura prevista dal comma precedente, il Servizio competente provvederà d'ufficio all'individuazione della nuova area ove collocare il chiosco.

Art. 16 - Trasferimento di sede dei chioschi

1. L'Amministrazione comunale, per il tramite del competente dirigente, può autorizzare o ordinare i trasferimenti dei chioschi nell'ambito della stessa zona quando:

a. l'area di sedime occupata dal chiosco è interessata da lavori che comportino la modifica dello stato dei luoghi o in ogni caso di interesse pubblico alla diversa utilizzazione dell'area occupata.

b. il permanere del chiosco, ovvero il suo eventuale ampliamento, necessario per l'adeguamento delle norme igienico-sanitarie, contrasti con le norme a tutela della sicurezza pubblica, del paesaggio e del patrimonio storico artistico e per motivi contingenti di pubblico interesse.

In entrambi i casi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. In caso di trasferimento di un chiosco, è a carico del titolare l'onere della rimozione del chiosco esistente e del ripristino dello stato dei luoghi.

3. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione e si adotta il procedimento previsto dall'art. 9. commi 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 17 - Modalità di vendita nei chioschi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici

1. I chioschi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate, come previsto dall'art.4 del D.Lgs n. 170 del 2001.

2. la vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs n. 170 del 2001.

3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 170 del 2001.

4. Possono svolgere l'attività di vendita anche persone diverse dal titolare, nella forma di coadiuvatori in conformità alle norme legislative vigenti.

Art. 18 - Osservatorio sull'attuazione del Regolamento

1. E' istituito l'Osservatorio sull'attuazione del Regolamento sui chioschi.

2. L'Osservatorio è costituito dai seguenti componenti:

a) l'Assessore, o un suo delegato, alle Attività produttive;

b) l'Assessore, o un suo delegato, all'Urbanistica;

c) l'Assessore, o un suo delegato, all'Edilizia;

d) il Presidente della Commissione consiliare "Attività produttive";

e) un rappresentante per ogni Associazione riconosciuta che organizza i gestori di chioschi;

f) un rappresentante dei competenti Servizi comunali.

g) il Presidente della Commissione consiliare per la "Trasparenza".

3. Il compito dell'Osservatorio è quello di monitorare tutta la fase di attuazione del presente Regolamento; dirimere eventuali controversie interpretative; valutare le soluzioni in sede di gestione della fase transitoria.

Art. 19 – Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.).

2. Nel caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento ed altre discipline comunali regolamentari prevale la normazione del presente Regolamento, che costituisce specifica normativa di settore.

3. Con l'approvazione del presente Regolamento è abrogato l'art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana e la definizione di chiosco contenuta nell'art. 2 del Regolamento Edilizio .

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.